



MINISTERO
DELL'INTERNO



CONFINDUSTRIA

PROTOCOLLO DI LEGALITA'
TRA
MINISTERO DELL'INTERNO
E
CONFINDUSTRIA

PREMESSO CHE

- solo un contesto di legalità e sicurezza garantisce i principi della libertà di impresa e contribuisce a un sano sviluppo del mercato;
- Confindustria è la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, e ne tutela interessi e valori presso le Istituzioni, a tutti i livelli, per contribuire al benessere e al progresso della società;
- il 10 maggio 2010 il Ministero dell'Interno e Confindustria hanno sottoscritto per la prima volta un Protocollo di legalità per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche, attraverso l'estensione delle cautele antimafia ai contratti sottoscritti tra privati;
- il suddetto Protocollo è stato rinnovato, in data 19 giugno 2012, e integrato con l'Atto Aggiuntivo, sottoscritto il 22 gennaio 2014, per adeguarne l'impostazione alle novità introdotte con l'entrata in vigore del Codice antimafia, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Confindustria ha da tempo avviato - anche nel rispetto del proprio Codice Etico e di Condotta che impegna tutti i soci a conformare i propri comportamenti ai più elevati standard etici e al rispetto delle leggi - una serie di iniziative volte a sostenere e a rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata nelle attività imprenditoriali;
- il Ministero dell'Interno ritiene che tali azioni possano contribuire in modo rilevante allo svolgimento corretto e regolare delle attività d'impresa, attraverso l'introduzione di misure di salvaguardia, finalizzate a contrastare l'ingerenza delle organizzazioni criminali, che vanno ad affiancarsi agli interventi coordinati delle pubbliche Autorità per assistere e sostenere le imprese;

DATO ATTO CHE

- l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto l'art. 83-*bis*, comma 1, nell'ambito del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,



prevedendo la possibilità per il Ministero dell'Interno di sottoscrivere protocolli o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive economiche o imprenditoriali, estendendo la possibilità di rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati.

CONSIDERATO CHE

- l'esperienza maturata a decorrere dall'attuazione del primo nel Protocollo sottoscritto nel 2010 ha accresciuto la consapevolezza delle imprese circa l'importanza del rispetto delle regole e dell'adozione di buone prassi organizzative e comportamentali;
- alla luce delle sopravvenute novità normative e dell'esigenza di semplificare le modalità attuative dell'intesa, il Ministero dell'Interno e Confindustria, il 2 giugno 2022, hanno stipulato un nuovo Protocollo di legalità, prevedendo l'impegno delle Associazioni del sistema Confindustria a richiedere la documentazione antimafia per le imprese associate e i loro fornitori mediante l'accesso diretto alla BDNA;
- nel periodo di applicazione della nuova intesa sono state rilevate diverse criticità attuative, che hanno comportato una adesione al Protocollo inferiore alle aspettative, così indebolendo il raggiungimento degli obiettivi dell'intesa stessa;
- è intendimento del Ministero dell'Interno e di Confindustria rinnovare e modificare l'intesa in corso, introducendo nuove misure che siano sostenibili in concreto dalle imprese e dalle Prefetture nonché assicurino un più elevato livello di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività delle imprese aderenti a Confindustria, focalizzando l'attenzione sui rapporti tra privati e ferma restando la natura volontaristica dell'adesione da parte di Associazioni e imprese del sistema confederale;

VISTI



- la Risoluzione 2004/C116/07 del 29/04/2004 del Consiglio dell'Unione Europea con cui - in linea con il consolidato indirizzo politico ed operativo già intrapreso da tempo dal Ministero dell'Interno in materia di sicurezza integrata e partecipata - si incoraggiano gli Stati Membri ad adottare protocolli diretti a stabilire e sviluppare cooperazione tra i settori pubblico e privato, basati sulla reciproca fiducia e sul comune obiettivo di ridurre gli effetti pregiudizievoli causati dalla criminalità organizzata;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, commi da 52 a 56;
- il d.P.C.M. 18 aprile 2013, coordinato con il d.P.C.M. 24 novembre 2016;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, art. 30;
- il parere n. 284 in data 22 luglio 2021 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali effettuati in attuazione di protocolli d'intesa stipulati dal Ministero dell'Interno *“volti ad estendere, su base volontaria, nell'ambito delle iniziative di rafforzamento della legalità e della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nelle attività economiche, il regime di verifiche antimafia disciplinato dal d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159”*.



TANTO PREMESSO
MINISTERO DELL'INTERNO E CONFINDUSTRIA
CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

(Finalità)

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, il Ministero dell'Interno e Confindustria regolano i rispettivi e reciproci impegni al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti stipulati dalle imprese che aderiscono all'intesa con i rispettivi fornitori di beni e servizi.

ART. 2

(Impegni del Ministero dell'Interno)

1. Il Ministero dell'Interno si impegna a:

- a) assicurare la più ampia collaborazione con il sistema associativo di Confindustria abilitando le relative articolazioni territoriali e settoriali - di seguito Associazioni di Territorio e di Settore - alla richiesta di rilascio della comunicazione antimafia mediante consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, in applicazione dell'articolo 83-bis, comma 1, del medesimo decreto e con l'osservanza delle modalità operative individuate con l'allegato Disciplinare tecnico;
- b) monitorare l'attuazione del Protocollo a livello territoriale, secondo le modalità definite al successivo art. 6;

assicurare l'attività di supporto, formazione e consulenza alla rete delle Prefetture per la migliore applicazione del Protocollo.

ART. 3

(Impegni di Confindustria)

1. Confindustria si impegna a:

- a) sensibilizzare il sistema associativo ai fini dell'adesione al Protocollo;
- b) promuovere, presso le imprese associate, l'adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri fornitori di beni e servizi;



- c) predisporre un apposito elenco pubblicato sul proprio sito Internet, nell'Area web "Protocollo di Legalità", nel quale verranno iscritte le Associazioni di Territorio e di Settore e - previo assenso - le imprese aderenti al Protocollo e i loro fornitori di beni e servizi;
 - d) vigilare sugli impegni assunti dal proprio sistema associativo per effetto dell'adesione al Protocollo, prevedendo le procedure ritenute più adeguate per monitorare e prevenire eventuali inadempienze;
 - e) promuovere specifiche attività di approfondimento per diffondere la cultura della legalità.
2. La presenza delle imprese nell'elenco di cui al comma 1, lett. c), non determina alcuna responsabilità per il Ministero dell'Interno e Confindustria in caso di inesattezze, omissioni o errori, nonché di eventuali danni o eventi pregiudizievoli che dovessero derivare dall'utilizzo degli stessi dati. Nessuna pretesa potrà inoltre farsi valere nei confronti di tali soggetti in conseguenza dell'esito degli accertamenti effettuati in esecuzione del Protocollo.

ART. 4

(Impegni delle Associazioni aderenti a Confindustria)

1. L'adesione al Protocollo è riservata al sistema Confindustria, ha natura volontaria e si articola attraverso l'adesione delle Associazioni di Territorio e di Settore e delle imprese loro associate. Per consentire a queste ultime di aderire all'iniziativa, è necessaria, infatti, l'adesione dell'Associazione.
2. Le Associazioni di Territorio e di Settore aderiscono al Protocollo attraverso la delibera dell'organo collegiale o dell'Assemblea con la quale accettano tutti i principi e gli impegni previsti nel Protocollo. Copia della delibera viene trasmessa, senza ritardo, sia a Confindustria che alla competente Prefettura della provincia dove l'Associazione di Territorio o di Settore ha sede legale.
3. L'adesione delle Associazioni di Territorio e di Settore comporta i seguenti impegni principali: diffondere la conoscenza del Protocollo; promuovere l'adesione delle imprese associate e il rispetto dei connessi impegni; gestire gli adempimenti derivanti da tali adesioni, anche nei rapporti con le Prefetture competenti.
4. Ai fini della adesione al presente Protocollo, le Associazioni di Territorio e di Settore si impegnano a garantire il rispetto, da parte delle imprese che deliberano l'adesione, delle prescrizioni normative in materia di pagamento delle retribuzioni, dei

contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali. A tal fine, le predette imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

5. Nella medesima direzione, le predette Associazioni si impegnano a garantire che le imprese aderenti al Protocollo adottino tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché che gli eventuali addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le prescrizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 136/2010.
6. Qualora vengano riscontrate violazioni da parte delle imprese aderenti agli impegni previsti dal presente Protocollo, le Associazioni di Territorio o di Settore si impegnano a valutare le procedure ritenute più adeguate per contestare e sanzionare eventuali inadempienze in attuazione della propria normativa statutaria.
7. Le Associazioni di Territorio o di Settore che aderiscono al Protocollo si impegnano, altresì, ad acquisire, per conto delle imprese associate aderenti, la comunicazione antimafia riferita alle stesse imprese e ai loro fornitori di beni e servizi tramite la consultazione della Banca dati Nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, salvo il caso in cui le imprese aderenti o i loro fornitori di beni e servizi dichiarino di essere già iscritti nelle white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori. In quest'ultimo caso, l'Associazione di Territorio o di Settore provvede a verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle imprese aderenti o dai loro fornitori di beni e servizi consultando, rispettivamente, l'elenco disponibile sul sito della Prefettura territorialmente competente o l'"Anagrafe antimafia degli esecutori" disponibile sul sito del Ministero dell'interno.
8. Attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica, secondo le indicazioni e modalità specificate nel disciplinare tecnico di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a), le Associazioni dovranno sempre richiedere la comunicazione antimafia, tanto per le imprese aderenti a Confindustria quanto per i loro fornitori di beni e servizi, per tutti i singoli contratti il cui valore superi la soglia di € 50.000,00, IVA inclusa, nonché per i contratti di valore inferiore qualora la somma degli importi dei contratti stipulati con la medesima impresa, nell'anno solare, superi la predetta soglia.

9. Una volta acquisita la comunicazione antimafia liberatoria ovvero preso atto dell'iscrizione in white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, le Associazioni si impegnano a comunicare i dati delle imprese aderenti e dei rispettivi fornitori di beni e servizi a Confindustria, procedendo alla registrazione degli stessi sul relativo sito istituzionale nell'Area web "Protocollo di Legalità" dedicata all'attuazione del presente Protocollo.
10. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011 emerga a carico delle imprese o dei fornitori di beni e servizi una causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 oppure un'informazione interdittiva antimafia precedentemente rilasciata, il prefetto competente ai sensi degli artt. 87 e 90 del medesimo d.lgs. n. 159/2011 dispone le necessarie verifiche entro trenta giorni dalla data di consultazione, prorogabili a quarantacinque quando le verifiche siano di particolare complessità. Decorso il suddetto termine, l'Associazione di Territorio o di Settore procede, anche in assenza dell'esito delle verifiche antimafia sotto condizione risolutiva, a iscrivere le imprese nell'elenco di cui al precedente comma 9.

ART. 5

(Impegni delle imprese associate e modalità operative)

1. L'adesione al Protocollo da parte delle imprese associate è volontaria e comporta l'impegno a:
 - a) sottoporsi agli accertamenti antimafia e a richiedere l'equivalente impegno ai propri fornitori di beni e servizi;
 - b) rispettare le prescrizioni normative in materia di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali;
 - c) adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché che gli eventuali addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le prescrizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 136/2010.
2. Le imprese interessate aderiscono al Protocollo mediante la delibera dell'organo dotato dei poteri di gestione e/o direzione, che rinvia espressamente ai principi e alle regole contenuti nel Protocollo. L'impresa che ha deliberato l'adesione invia all'Associazione di Territorio o di Settore di riferimento la copia della delibera.



3. L'adesione dell'impresa al Protocollo si perfeziona soltanto a seguito del rilascio della comunicazione antimafia liberatoria.
4. Se l'impresa è già iscritta in una white list prefettizia o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori e l'iscrizione è in corso di validità, la stessa lo comunica all'Associazione che, a seguito delle verifiche di cui all'art. 4, la iscrive nell'elenco di quelle aderenti.
5. L'impresa aderente si impegna a servirsi di fornitori di beni e servizi che siano stati controllati sotto il profilo delle verifiche antimafia, ossia per i quali sia stata previamente acquisita la comunicazione antimafia liberatoria secondo le modalità operative di cui all'articolo 4, comma 8, salvo il caso in cui tali fornitori di beni e servizi dichiarino di essere già iscritti nelle white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.
6. In quest'ultima ipotesi, l'impresa aderente comunica all'Associazione quali dei propri fornitori di beni e servizi risultano iscritti nelle white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.
7. L'impresa aderente si impegna a inserire nei contratti con i propri fornitori di beni e servizi apposite condizioni risolutive che, nel consentire di addivenire alla stipula anche prima del rilascio della comunicazione liberatoria, impongono l'obbligo di recesso in caso di successiva comunicazione attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. n. 159/2011 ovvero di informazione antimafia interdittiva, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
8. L'impresa aderente si impegna altresì a inserire nei contratti con i propri fornitori di beni e servizi la seguente clausola, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

“I contraenti si impegnano a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari. Della denuncia è altresì tempestivamente informato il Prefetto.”



Resta inteso che l'eventuale ostensione di informazioni relative a condotte criminose oggetto di procedimento penale coperto da segreto istruttorio è subordinata alla preventiva valutazione della competente Autorità giudiziaria".

9. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, l'impresa aderente si impegna ad effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione dei propri contratti, di importo pari o superiore ad € 2.000, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, inserendo apposita clausola nel contratto medesimo, la cui violazione costituisce causa di risoluzione dello stesso.
10. L'impresa aderente si impegna, infine, ad inserire nei contratti con i propri fornitori di beni e servizi clausole che assicurino il rispetto, da parte di questi, delle previsioni del presente Protocollo, prevedendo, al ricorrere del terzo inadempimento, la risoluzione dei contratti stessi ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 6

(Monitoraggio sull'attuazione del Protocollo)

1. Il Ministero dell'Interno e Confindustria si impegnano a un confronto costante sui temi oggetto del presente Protocollo, monitorandone l'attuazione e valutando eventuali esigenze di modifica o aggiornamento funzionali al migliore perseguimento degli obiettivi condivisi, anche attraverso una Cabina di regia appositamente costituita.
2. In particolare, nell'ambito della Cabina di regia verranno approfonditi i possibili, futuri sviluppi dell'iniziativa volti a conseguire un migliore coordinamento e una maggiore coerenza fra le diverse iniziative pattizie - tra Istituzioni pubbliche e Associazioni di Categoria - di contrasto all'illegalità, sviluppatesi negli ultimi anni per esigenze territoriali o settoriali (ad esempio, per il settore della moda e della logistica).
3. Altresì potranno essere valutati, in relazione ai settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, i casi in cui procedere allo svolgimento degli accertamenti finalizzati al rilascio dell'informazione antimafia.
4. Le Associazioni aderenti al Protocollo e le Prefetture delle rispettive province collaborano alla efficace attuazione degli impegni derivanti dall'intesa segnalando ai soggetti firmatari eventuali problemi di carattere operativo.

ART. 7

(Disposizioni in materia di tutela dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati previsto dal presente Protocollo avviene sulla base delle disposizioni di legge e di regolamento richiamate in premessa.

ART. 8

(Durata e rinnovo del Protocollo)

1. Il presente protocollo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo alla scadenza.
2. L'eventuale intenzione di non rinnovare il Protocollo deve essere manifestata alla controparte, per iscritto, con almeno un mese di preavviso prima della scadenza.

ART. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

Dall'attuazione del presente Protocollo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, lì 30 aprile 2026

Il Ministro dell'Interno

Il Presidente di Confindustria